



**DOTT. GIUSEPPE PIRINU** Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571  
CONSULENTE DEL LAVORO Fax: 079/634212  
VIA GIOVANNI XXIII, 13 Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D  
07029 TEMPPIO PAUSANIA (OT) Partita IVA: 01287790909

E-mail: [studiopirinu@tin.it](mailto:studiopirinu@tin.it)

P.E.C.: [g.pirinu@consulentidellavoropec.it](mailto:g.pirinu@consulentidellavoropec.it)

*n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari*

**STUDIO PIRINU**  
**Consulenti del Lavoro**

[www.studiopirinu.it](http://www.studiopirinu.it)

## Le informative per l'azienda APRILE 2024

|   |    |
|---|----|
| News aprile   | 2  |
| D.L. PNRR- <i>quater</i> : le novità per il lavoro                            | 8  |
| Conversione in legge del Decreto mille proroghe: le novità per il lavoro      | 19 |
| La detassazione dei premi di risultato  | 21 |
| Trattamento integrativo speciale per i lavoratori del comparto turistico 2024 | 22 |
| La tassazione dei <i>fringe benefit</i> per l'anno 2024                       | 24 |
| Precisazioni in tema di categorie per il <i>welfare</i> aziendale             | 25 |
| Rapporto periodico personale maschile e femminile                             | 27 |
| Esonero per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza            | 28 |
| Faq inps sulla decontribuzione mamme  | 31 |
| Telelavoro transfrontaliero abituale  | 33 |
| Il rinnovo negli studi professionali  | 36 |

## Le informative per l'azienda

### GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

#### **Luoghi confinati e ambienti sospetti: i chiarimenti dell'INL di redazione**

L'INL, con nota n. 1937 del 7 marzo 2024, interviene e fornisce chiarimenti in merito all'obbligo di certificazione dei contratti inerenti a prestazioni in luoghi confinati e ambienti sospetti.

La nota, e i chiarimenti in essa forniti sono successivi e collegati a loro volta alla nota n. 694 del 24 gennaio 2024, in merito all'obbligo di certificazione dei contratti espressione di prestazioni eseguite in luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento di cui al D.P.R. 177/2011.

Viene sottolineata la suscettibilità di interpretazioni differenti del testo della norma richiamata, aspetto che è anche alla base della richiesta dell'INL di una proposta di modifica dello stesso D.P.R. 177/2011.

Con la nota n. 1937/2024 l'INL fornisce, nelle more della ipotizzata revisione della normativa, un'interpretazione letterale del testo di legge, e prevedendo quindi un obbligo di certificazione per i soli contratti atipici e non anche per quelli subordinati a tempo indeterminato.

(INL, nota, 7 marzo 2024, n. 1937)

#### **Fondo solidarietà telecomunicazioni: nominato il comitato amministratore**

L'Inps, con messaggio n. 895 del 1° marzo 2024, recepisce la nomina del comitato amministratore del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni.

Il messaggio fa seguito alla circolare n. 107 del 21 dicembre 2023 già pubblicata dall'Inps e, in particolare, dall'accordo in data 20 aprile 2022 tra Assotelecomunicazioni – Asstel, Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni, avente a oggetto l'istituzione del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni (definito Fondo TLC) il quale ha come oggetto quello di erogare prestazioni a sostegno del reddito in caso di sospensione, riduzione, ovvero cessazione, dell'attività lavorativa.

L'operatività del Fondo era sottesa alla nomina del nuovo Comitato amministratore mediante Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In data 14 febbraio 2024 è stato sul tema emanato il Decreto n. 17 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata formalizzata la nomina dei componenti del Comitato amministratore.

Tale organo ha il compito di valutare, e se del caso autorizzare, le domande di assegno di integrazione salariale presentate dal 15 febbraio 2024; in ragione di ciò, il Fondo TLC garantisce la tutela dell'assegno di integrazione salariale per eventi di sospensione, ovvero di riduzione, dell'attività lavorativa, decorrenti dal 31 gennaio 2024.

Viene poi prevista la pubblicazione di ulteriore messaggio al fine di fornire indicazioni operative circa la presentazione delle istanze.

(Inps, messaggio, 1° marzo 2024, n. 895)

#### **Aggiornato l'elenco delle OO.SS. firmatarie del T.U. sulla rappresentanza**

L'Inps, con messaggio n. 1040 del 11 marzo 2024, fornisce l'elenco aggiornato delle Organizzazioni sindacali firmatarie del Testo Unico sulla rappresentanza, coerentemente con

quanto previsto dalla circolare Inps n. 146 del 6 dicembre 2019 e in ottemperanza con gli impegni assunti con la sottoscrizione della Convenzione tra Inps, INL, Confindustria, Cgil, Cisl, Uil.

Tale convenzione ha la finalità di realizzare l'attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle Organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria.

Con il messaggio Inps n. 1040/2024 viene formalizzato l'inserimento con decorrenza febbraio 2024 delle seguenti Organizzazioni sindacali (e annesse codifiche):

- F00199 – Confil Felp;
- F00200 – Flaica Uniti Cub.

Viene, quindi, aggiornato anche l'elenco complessivo che costituisce allegato del citato messaggio n. 1040/2024.

(Inps, messaggio, 11 marzo 2024, n. 1040)

## IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

### **Indicazioni generali per le rateazioni connesse a sospensioni da calamità**

L'Inps, con circolare n. 43 del 6 marzo 2024, fornisce indicazioni amministrative generali in ordine a pagamenti mancati ovvero parziali di rateazioni connesse a sospensioni per eventi calamitosi. La circolare passa in rassegna la normativa generale e focalizza il suo interesse nei provvedimenti normativi emergenziali successivi ad apposite deliberazioni del CdM.

In linea di massima, tali provvedimenti prevedono un arco temporale di sospensione, e una data di ripresa dei pagamenti, con possibilità di adempiere in unica soluzione, ovvero in forma rateale. Viene ricordato come l'importo delle singole rate non possa essere inferiore a 50 euro per ciascuna gestione.

La finalità della circolare Inps n. 43/2024 è quella di fornire non solo informazioni univoche, ma anche di colmare eventuali lacune nelle more di specifiche previsioni normative.

Oggetto di particolare interesse è costituito dalla forma di pagamento rateale, e in particolare dalle conseguenze di eventuali pagamenti mancanti, ovvero parziali, di alcune delle rate del piano.

La circolare delinea gli scenari in entrambe le fattispecie, ribadendo come il pagamento dilazionato in tale particolare casistica deve essere considerato nel più ampio e generale contesto della normativa emergenziale, della ripresa dei pagamenti e nella conseguente manifestazione in tal senso di volontà da parte del datore di lavoro.

(Inps, circolare, 6 marzo 2024, n. 43)

### **Inps: emissione di avvisi bonari Gestione artigiani e commercianti**

L'Inps, con messaggio n. 1026 dell'11 marzo 2024, fornisce chiarimenti in merito al recupero credito, e agli annessi avvisi bonari, relativi alla Gestione artigiani e commercianti.

In particolare, l'istituto rende noto che sono in fase di elaborazione e successiva emissione gli avvisi bonari relativi alla rata di contribuzione fissa in scadenza a novembre 2023.

Gli avvisi di addebito saranno resi disponibili nel cassetto previdenziale artigiani e commercianti, e contestualmente sarà inviata una mail di *alert* ai titolari delle posizioni contributive interessate (nonché agli intermediari che abbiano fornito a loro volta il proprio indirizzo).

(Inps, messaggio, 11 marzo 2024, n. 1026)

**Inps: nuove implementazioni per la piattaforma Omnia IS**

L'Inps, con messaggio n. 1109 del 14 marzo 2024, rende nota l'implementazione di ulteriori servizi inerenti alla piattaforma Omnia IS.

Il messaggio, dopo aver passato in rassegna le varie implementazioni che nel tempo sono state rilasciate, rende nota la messa a disposizione di un video *tutorial*, disponibile sia un *link youtube* sia all'interno del portale Inps.

Finalità del video è quella di fornire indicazione dettagliata di tutti i passaggi utili per la compilazione e per l'invio della domanda di CigO attraverso la piattaforma Omnia IS, così da consentire di avere un supporto anche visivo.

(Inps, messaggio, 14 marzo 2024, n. 1109)

**PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI****Cooperative fornitura di lavoro temporaneo marittimo: ulteriori chiarimenti Inps**

L'Inps, con messaggio n. 1167 del 19 marzo 2024, fornisce ulteriori chiarimenti circa ammortizzatori fruibili, e all'annessa contribuzione, da parte di cooperative per la fornitura di lavoro temporaneo marittimo.

Tale messaggio si colloca quale conseguenza della generale universalizzazione degli ammortizzatori sociali operata dalla Legge di Bilancio per l'anno 2022, e in particolare dei chiarimenti che l'Inps ha fornito per il settore specifico con circolare n. 101 del 12 dicembre 2023. Conseguentemente e coerentemente con le fonti richiamate, i datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo portuale (sino a ora contraddistinte dal codice autorizzazione 4B), sono tenute al versamento del contributo Fis (avendo diritto alla relativa copertura, e in assenza di fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. 148/2015), e, al superamento della soglia di 15 lavoratori, a quello per la Cigs. Relativamente all'obbligo di contribuzione al Fis viene poi distinta la misura per le aziende che occupano mediamente fino a 5 dipendenti (0,50% complessivo, di cui 1/3 a carico lavoratori e 2/3 a carico datore), da quella destinata a quelle che occupano più di 5 dipendenti (0,80% con la medesima ripartizione).

La misura della contribuzione di finanziamento della Cigs è sempre pari allo 0,90%.

Il messaggio n. 1167/2024 prevede, poi, la soppressione del Codice Autorizzazione 4B, e l'istituzione dei codici 4 e 0J, e contiene inoltre le specifiche per la corretta compilazione dei flussi UniEmens, sia a regime a partire dal periodo aprile 2024, sia rispetto ai recuperi per i periodi compresi tra gennaio e marzo 2024.

(Inps, messaggio, 19 marzo 2024, n. 1167)

**Inps: le novità in tema di pensioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2024**

L'Inps, con circolare n. 46 del 13 marzo 2024, riepiloga le principali novità in materia pensionistica introdotte dalla L. 213/2023.

Tra le novità introdotte, quelle che riguardano il requisito dell'importo soglia per coloro che sono "contributivi puri" (primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996) che in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 125, lettera a), L. 213/2023 è pari all'importo dell'assegno sociale (534,41 euro per l'anno 2024).

Novità previste anche per la pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 1, D.Lgs. 201/2011, sia rispetto all'importo soglia per l'accesso (3 volte l'importo mensile dell'assegno sociale, ridotto a 2,8 nei confronti delle donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con più figli), per quanto concerne l'importo massimo di pensione da porre in pagamento, il cui valore lordo mensile non può essere superiore a 5 volte il trattamento minimo, almeno sino al conseguimento del diritto di accesso alla pensione di vecchiaia.

(Inps, circolare, 13 marzo 2024, n. 46)

#### **Inps: novità in materia di richieste pensionistiche**

L'Inps, con il messaggio n. 1027 dell'11 marzo 2024, rende nota la creazione di una nuova tipologia di ricostituzione per motivi contributivi "*per variazione dati supplemento*", grazie alla quale è possibile richiedere la correzione e l'integrazione di un supplemento già liquidato di pensione.

A seguito dell'introduzione della nuova tipologia di ricostituzione in oggetto, non è più possibile richiedere la correzione/integrazione dei dati di un supplemento già liquidato sulla pensione attraverso l'istanza di ricostituzione documentale.

Le istanze in oggetto possono essere presentate dal cittadino attraverso i seguenti canali:

- direttamente dal sito *internet* [www.inps.it](http://www.inps.it), accedendo tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta nazionale dei servizi) o CIE (Carta di identità elettronica) 3.0, seguendo il percorso "*Pensione e Previdenza*" > "*Domanda di pensione*" e proseguendo all'interno dell'area tematica > "*Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci*". Dopo l'autenticazione è necessario procedere con la scelta del prodotto di cui sopra, all'interno del menù "*Variazione pensione*";
- utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
- chiamando il *contact center* integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

(Inps, messaggio, 11 marzo 2024, n. 1027)

#### **Semplificazione dell'istanza di pensione anticipata ordinaria**

L'Inps, con il messaggio n. 1041 dell'11 marzo 2024, rende nota la semplificazione dell'istanza di pensione anticipata ordinaria, a seguito della reingegnerizzazione del sistema di gestione delle domande.

Le istanze in oggetto possono essere presentate dal cittadino attraverso i seguenti canali:

- direttamente dal sito *internet* [www.inps.it](http://www.inps.it), accedendo tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta nazionale dei servizi) o CIE (Carta di identità elettronica) 3.0, seguendo il percorso "*Pensione e Previdenza*" > "*Domanda di pensione*" e proseguendo all'interno dell'area tematica > "*Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci*". Dopo l'autenticazione è necessario procedere con la scelta del prodotto di cui sopra, all'interno del menù "*Variazione pensione*";
- utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
- chiamando il *contact center* integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

(Inps, messaggio, 11 marzo 2024, n. 1041)

**Lavoratori marittimi: retribuzione utile per eventi di malattia ante 1° gennaio 2024**

L'Inps, con messaggio n. 803 del 23 febbraio 2024, fornisce chiarimenti in merito alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo di eventi di malattia nel lavoro marittimo ante 1° gennaio 2024.

Sul punto, è bene ricordare che la L. 213/2023, di Bilancio per l'anno 2024, all'articolo 1, comma 156, novellando il R.D. 1918/1937, ha modificato la modalità di individuazione della retribuzione utile, e più in generale del calcolo, sotteso alla determinazione dell'indennità di malattia per i lavoratori marittimi.

Il messaggio Inps n. 803/2024, nel rimandare la definizione della disciplina organica prevista a seguito della Legge di Bilancio per l'anno 2024 a una circolare in fase di predisposizione e, quindi, di prossima pubblicazione, conferma che per gli eventi di malattia occorsi in data anteriore al 31 dicembre 2023, continuano a essere valide le previsioni di cui al citato R.D. 1918/1937, anche per quanto concerne la determinazione della retribuzione utile ai fini della determinazione dell'indennità.

Debbono, quindi, essere considerate le voci assoggettate a contribuzione, la cui erogazione sia frutto di previsioni della contrattazione collettiva nazionale e aziendale, nonché dagli accordi individuali.

Per quanto concerne le erogazioni effettuate in unica soluzione al momento dello sbarco e riconducibili all'intero rapporto, le stesse debbono essere a questo fine opportunamente riparametrate e distribuite in base al numero di mensilità interessate dal rapporto di lavoro.

(Inps, messaggio, 23 febbraio 2024, n. 803)

**Inps: implementate nuove funzionalità Gestione dipendenti pubblici**

L'Inps, con messaggio n. 1150 del 18 marzo 2024, rende nota la fornitura di nuovi servizi inerenti alla gestione dipendenti pubblici.

Il messaggio si pone nel solco tracciato con la circolare n. 34 del 31 marzo 2023 mediante la quale è stata prevista l'integrazione del cassetto previdenziale del contribuente con l'annessa implementazione della sezione dedicata ai dipendenti pubblici (gestione dipendenti pubblici – GDP).

Attraverso tale canale, i datori di lavoro di dipendenti pubblici e i soggetti delegati a operare possono accedere alle principali informazioni inerenti alla posizione contributiva.

Il messaggio n. 1150/2024 formalizza la messa a disposizione di due nuovi servizi, denominati di *export* e di *import*, aventi finalità simili e complementari tra loro.

In particolare, con la funzionalità di *export* è possibile effettuare il *download* delle denunce UniEmens/PosPA trasmesse (con particolari accorgimenti per quelle di competenza compresa tra gennaio 2005 e settembre 2012 che all'epoca venivano trasmesse con sistema DMA – Entratel). Con la funzione di *import*, invece, è possibile effettuare l'operazione inversa di *upload*.

(Inps, messaggio, 18 marzo 2024, n. 1150)

**Utilizzo della Carta di inclusione: i chiarimenti del Ministero del lavoro**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 27 dicembre 2023 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, in tema di utilizzo dell'assegno di inclusione.

Finalità del Decreto è quella di favorire un quanto più diffuso utilizzo dell'assegno di inclusione; per tale motivo, l'articolo 2 introduce la possibilità di ricorrere a tale strumento per soddisfare esigenze ulteriori a quelle previste dall'articolo 2, comma 2, lettera c), D.L. 48/2023.

A tal proposito, lo stesso articolo 2 del Decreto elenca quelli che sono gli utilizzi vietati.

Il Decreto si preoccupa, poi, di disciplinare quelle che sono le modalità di prelievo di contante, anche in merito al limite previsto su base mensile.

**(Ministero del lavoro, Decreto, 27 dicembre 2023)**

# Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

## Oggetto: D.L. PNRR-QUATER: LE NOVITÀ PER IL LAVORO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52/2024 il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, rubricato “*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”: di seguito si sintetizzano le principali disposizioni per professionisti e aziende in materia di lavoro.

| Articolo 25 | Contenuto  |
|-------------|--|
| Comma 1     | <p><b>Pignoramento presso terzi</b></p> <p>Viene sostituito il primo periodo dell'articolo 546, comma 1, c.p.c., con il seguente: “<i>Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro</i>”.</p> <p><b>Nuovo articolo 551-bis, c.p.c.</b></p> <p>Viene poi aggiunto il nuovo articolo 551-bis, c.p.c., relativo all’efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi.</p> <p>Innanzitutto, si prevede che, salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi 10 anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse. Al fine di conservare l'efficacia del pignoramento, nei 2 anni antecedenti alla scadenza del termine decennale, il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell'articolo 525, c.p.c., può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio.</p> <p>La dichiarazione contiene l'indicazione della data di notifica del pignoramento, dell'ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura, nonché l'attestazione che il credito persiste.</p> <p>La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro 10 giorni dall'ultima notifica. Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.</p> <p>In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse, il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546, c.p.c., decorsi 6 mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento previsto dal comma 1.</p> |



|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | <p>Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi 10 anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall'ultima delle notifiche ai medesimi.</p> <p>Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se l'esecuzione è sospesa.</p> <p><b>Modifica all'articolo 533, c.p.c.</b></p> <p>Viene previsto che la notifica dell'ordinanza di assegnazione sia accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento, previsti dall'articolo 169-<i>septies</i> delle disposizioni per l'attuazione c.p.c.</p> <p>L'obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione e della dichiarazione.</p> <p>Si prevede, inoltre, che i crediti assegnati cessino di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l'ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro 90 giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione.</p> <p>Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione.</p> <p>L'ordinanza di assegnazione diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all'articolo 551-<i>bis</i>, comma 1, c.p.c..</p> |
| Comma 2            | <p>Viene aggiunto il nuovo articolo 169-<i>septies</i>, alle disposizioni per l'attuazione c.p.c., in cui si dettagliano i contenuti della dichiarazione prevista dall'articolo 553, c.p.c.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il numero di ruolo della procedura, l'indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;</li> <li>2. l'importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese;</li> <li>3. l'identificativo del conto di pagamento ovvero l'indicazione di altra modalità di esecuzione del pagamento.</li> </ol>  |
| Comma 3            | <p><b>Entrata in vigore articolo 551-<i>bis</i>, c.p.c.</b></p> <p>L'articolo 551-<i>bis</i>, c.p.c., introdotto dal comma 1, lettera b), si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del decreto.</p> <p>Il pignoramento di crediti presso terzi pendente da almeno 8 anni alla data di entrata in vigore del D.L. 19/2024 perde efficacia se il creditore procedente o il creditore intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro il termine di 2 anni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto.</p>  |
| <b>Articolo 29</b> | <b>Contenuto</b>  |
| Comma 1            | <p><b>Durc: modifica all'articolo 1, comma 1175, L. 296/2006</b></p> <p>Viene riscritto l'articolo 1, comma 1175, L. 296/2006.</p> <p>Innanzitutto si specifica che i benefici normativi e contributivi sono subordinati, oltre che al Durc, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni</p>  |

|                         |   |
|-------------------------|---|
|                         | <p>sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.</p> <p><b>Viene introdotto il nuovo comma 1175-bis</b></p> <p>Sulla base di tale disposizione si consente l'accesso ai benefici in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.</p>  |
| Comma <a href="#">2</a> | <p><b>Appalto</b></p> <p>Viene modificato nuovamente l'articolo 29, D.Lgs. 276/2003.</p> <p>Innanzitutto, viene aggiunto un nuovo comma 1-bis, dove si prevede che al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto sia corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.</p> <p>Viene, poi, modificato il comma 2, prevedendo che il regime di solidarietà previsto in materia di appalto si applichi anche all'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2 (somministrazione illecita) nonché ai casi di appalto e di distacco irregolari.</p> |
| Comma 3                 | <p><b>Sanzioni</b></p> <p>Il comma 3 va a sostituire quanto previsto dall'articolo 1, comma 445, L. 145/2018, stabilendo che siano aumentate del 30% le sanzioni in materia di lavoro per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all'articolo 3, D.L. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. 73/2002 (lavoro irregolare) e del 20% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, D.Lgs. 276/2003 (somministrazione illecita), all'articolo 12, D.Lgs. 136/2016 (obblighi di comunicazione in materia di distacco), e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, D.Lgs. 66/2003 (durata media massima orario di lavoro, riposo giornaliero e settimanale).</p>   |
| Comma 4                 | <p><b>Sanzioni penali in materia di intermediazione e somministrazione</b></p> <p>Il comma 4 modifica l'articolo 18, D.Lgs. 276/2003.</p> <p>Innanzitutto, si modifica il comma 1, reintroducendo sanzioni di carattere penale per una serie di illeciti relativi all'intermediazione e la somministrazione.</p> <p>L'esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione (articolo 4, comma 1, lettere a) e b)), è punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a 2 mesi o dell'ammenda da 600 a 3.000 euro.</p> <p>L'esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale (articolo 4, comma 1, lettere d) ed e)), è punito con la</p>            |

|         |   |
|---------|---|
|         | <p>pena dell'arresto fino a 3 mesi o dell'ammenda da 900 a 4.500 euro. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a 45 giorni o dell'ammenda da 300 a 1.500 euro.</p> <p>Viene, poi, modificato il comma 2 dell'articolo 18, D.Lgs. 276/2003, nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.</p> <p>Con modifica del comma 5-<i>bis</i> del medesimo provvedimento, si prevede che, nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore siano puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione</p> <p>Viene, poi, aggiunto il nuovo comma 5-<i>ter</i>, che reintroduce il reato di somministrazione fraudolenta: quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a 3 mesi o dell'ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.</p> <p>Nel nuovo comma 5-<i>quater</i> si stabilisce che gli importi delle sanzioni previste dall'articolo 18, D.Lgs. 276/2003, siano aumentati del 20% ove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.</p> <p>Al comma 5-<i>quinqies</i> viene stabilito che l'importo delle sanzioni previste dall'articolo 18, D.Lgs. 276/2003, non possa, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro.</p> <p>Infine, il nuovo comma 5-<i>sexies</i> assegna il 20% dell'importo delle somme versate in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 15, D.Lgs. 124/2004, e dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, D.Lgs. 758/1994, per l'estinzione degli illeciti di cui all'articolo 29, D.L. 19/2024, al Fondo risorse decentrate dell'INL per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato (articolo 1, comma 445, lettera e), secondo periodo, L. 145/2018).</p> |
| Comma 5 | <p><b>Somministrazione fraudolenta</b></p> <p>Viene abrogato l'articolo 38-<i>bis</i>, D.Lgs. 81/2015 (in materia di somministrazione fraudolenta, ora disciplinata dall'articolo 18, D.Lgs. 276/2003).</p>   |
| Comma 6 | <p><b>Prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato</b></p> <p>Viene sostituito il comma 354 dell'articolo 1, L. 197/2022:</p> <p><i>“In caso di superamento del limite di durata (attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore) previsto dal co. 344, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al co. 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione del co. 344 da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa</i></p>  |

|                  |  |
|------------------|--|
|                  | <i>dal lavoratore. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124".</i>  |
| <u>Commi 7-9</u> | <p><b>Lista di conformità INL</b></p> <p>All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'INL rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato e denominato "<i>Lista di conformità INL</i>". L'iscrizione nell'elenco informatico è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679.</p> <p>I datori di lavoro cui è stato rilasciato l'attestato non sono sottoposti, per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione, a ulteriori verifiche da parte dell'INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.</p> <p>In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisiti dagli organi di vigilanza, l'INL provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.</p> |
| Comma 10         | <p><b>Verifica congruità incidenza manodopera</b></p> <p>Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020.</p>  |
| Comma 11         | <p><b>Appalti pubblici: versamento del saldo finale</b></p> <p>Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della <i>performance</i> dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), anche ai fini dell'esercizio dei poteri a essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 36/2023.</p>  |
| Commi 12         | <p><b>Appalti privati: versamento del saldo finale</b></p> <p>Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del committente.</p>  |
| Commi15-17       | <p><b>Esonero contributivo lavoratori domestici</b></p> <p>Al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone</p>   |

|          |   |
|----------|---|
|          | <p>anziane non autosufficienti e a favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, a decorrere dalla data che sarà comunicata dall'Inps, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con un'età anagrafica di almeno 80 anni, invalidi civili e titolari dell'indennità di accompagnamento, è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>Il datore di lavoro destinatario della prestazione deve possedere un valore dell'Isee per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro.</p> <p>Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di 6 mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo le eccezioni previste dall'articolo 1, comma 3, secondo periodo, nn. 1-5, D.P.R. 1403/1971.</p>  |
| Comma 19 | <p><b>Patente a punti sicurezza cantieri</b></p> <p>Mediante modifica dell'articolo 27, D.Lgs. 81/2008, si prevede che, a far data dal 1° ottobre 2024 e all'esito della integrazione del relativo portale <i>internet</i>, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.</p> <p>La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'INL, subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) iscrizione alla CCIAA;</li> <li>b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;</li> <li>c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal D.L. 19/2024;</li> <li>d) possesso del Durc in corso di validità;</li> <li>e) possesso del DVR;</li> <li>f) possesso del Durf.</li> </ul> <p>Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività nei cantieri, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell'INL.</p> <p>La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.</p> <p>La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: 10 crediti;</li> <li>b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: 7 crediti;</li> </ul> |

c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 ss., D.L. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. 73/2002: 5 crediti;

d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

1. la morte: 20 crediti;
2. un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti;
3. un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 40 giorni: 10 crediti.

Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell'INL può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi. L'INL definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al comma 4 e al comma 19 riporta i crediti decurtati. Gli atti e i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono, nel complesso, comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.

L'Amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi di cui ai commi 4 e 5 ne dà notizia, entro 30 giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell'INL, la quale procede entro 30 giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti.

I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7, D.Lgs. 81/2008. Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell'INL. I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15. Trascorsi 2 anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell'INL di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino a un massimo di 10 crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è, inoltre, incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30, D.Lgs. 81/2008.

Una dotazione inferiore a 15 crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti.

L'attività in cantieri temporanei o mobili da parte di un'impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a 15 crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis, D.Lgs. 81/2008, e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al Codice dei contratti pubblici, per un periodo di 6 mesi.

|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | <p>Le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso.</p> <p>La patente a punti può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.</p> <p>Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione Soa.</p>   |
| <b>Articolo 30</b> | <b>Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo</b>   |
| Comma 1            | <p><b>Omissioni ed evasioni contributive</b></p> <p>Il comma 1 dell'articolo 30 modifica, a decorrere dal 1° settembre 2024, l'articolo 116, comma 8, L. 388/2000.</p> <p>Innanzitutto, si prevede che, in caso di omissione contributiva, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione di 5,5 punti del Tur non trova applicazione.</p> <p>Viene modificata anche la disciplina dell'evasione contributiva, connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo. L'evasione comporta il pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al Tur maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia. Il Tur è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia.</p> <p>La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura agevolata è subordinata al versamento della prima rata.</p> <p>Viene aggiunta la nuova lettera b-bis), dove si prevede che, in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, il versamento della sanzione civile, per omissione o per evasione, nella misura del 50%, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura è subordinata al versamento della prima rata.</p> |
| Comma 2            | <b>Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze</b>  |

|           |   |
|-----------|---|
|           | <p>A decorrere dal 1° settembre 2024, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (articolo 116, comma 10, L. 388/2000) sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ.. La disciplina oggi vigente prevede, viceversa, Tur maggiorato di 5,5 punti, con la sanzione civile che non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.</p>  |
| Comma 3   | <p><b>Riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali</b></p> <p>Viene modificato l'articolo 116, comma 15, lettera b), L. 388/2000: potrà essere concessa la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali in caso di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e, comunque, in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l'insolvenza.</p>   |
| Commi 5-8 | <p><b>Informazioni rese dall'Inps</b></p> <p>A decorrere dal 1° settembre 2024 l'Inps mette a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Il contribuente può segnalare all'Inps eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti.</p> <p>Con deliberazione del CdA Inps, assunta con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, sono individuati i criteri e le modalità con cui gli elementi e le informazioni sono messi a disposizione del contribuente e sono indicate, altresì, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente, le fattispecie di esclusione, i criteri, le modalità e i termini di comunicazione tra quest'ultimo e l'Amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, nonché i livelli di assistenza e i rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti contributivi.</p> <p>La regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, secondo le modalità e i termini indicati con la deliberazione, comporta l'applicazione, in ragione della violazione contestata, delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo 116, comma 8, L. 388/2000:</p> <p>a) in caso di omissione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento; la sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;</p> <p>b) in caso di evasione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al Tur maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.</p> <p>In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura ridotta è subordinata al versamento della prima rata.</p> |



|             |  |
|-------------|--|
|             | <p>In caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati, l'Inps procede alla notifica al contribuente dell'importo della contribuzione omessa, con l'applicazione delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo 116, comma 8, L. 388/2000:</p> <p>a) nelle ipotesi relative all'omissione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al Tur maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;</p> <p>b) nelle ipotesi relative all'evasione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al 30%; la sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 60% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.</p>  |
| Commi 10-14 | <p><b>Attività di controllo Inps mediante banche dati</b></p> <p>Dal 1° settembre 2024, senza pregiudizio dell'eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a titolo di responsabilità solidale, possono fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'Inps sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche di dati dell'Istituto medesimo o di altre P.A., alle quali l'Istituto possa accedere in base alla legislazione vigente, e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominate, in tutto o in parte non dovuti.</p> <p>Gli uffici Inps possono:</p> <p>a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;</p> <p>b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;</p> <p>c) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;</p> <p>d) invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonché a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'Inps. Gli inviti e le richieste sono trasmessi, in via prioritaria, tramite pec. Dalla data di notificazione decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore, in ogni caso, a 15 giorni.</p> <p>Sulla base delle risultanze dell'attività accertativa effettuata d'ufficio, l'Inps può formare avviso di accertamento, da notificare al contribuente prioritariamente tramite pec. Qualora il contribuente esegua il pagamento integrale dei contributi dovuti entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, si applica la sanzione civile nella misura di cui all'articolo 116, comma 8, lettera c), L. 388/2000.</p> <p>Nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo ovvero di opposizione all'avviso di addebito, la mancata comparizione all'invito di cui al comma 11, lettera a), ovvero l'omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, delle notizie e dei documenti</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | richiesti ai sensi delle lettere b), c) e d) del medesimo comma 11 costituiscono argomenti di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione. |
|--|--|

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti.

## Le informative per l'azienda

---

Ai gentili Clienti

### **Oggetto: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO MILLE PROROGHE: LE NOVITÀ PER IL LAVORO**

Si informano i Signori Clienti che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024 la L. 18/2024, di conversione del D.L. 215/2023 (c.d. Decreto Mille Proroghe).

Si segnalano le seguenti novità per il lavoro e l'amministrazione del personale.

#### **Contratti a termine**

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2024 la possibilità di individuare, per giustificare rapporti a termine nel momento in cui la durata complessiva del rapporto supera i 12 mesi anche a seguito di proroghe e rinnovi, esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi (articolo 18, comma 4-bis).

Si segnala che la data sopra indicata rappresenta il termine ultimo per sottoscrivere contratti a termine, che superino la soglia di 12 mesi, sulla base di ragioni che prescindono dalla contrattazione collettiva: la scadenza del contratto potrà infatti essere successiva a tale data.

Si ricorda, infine, che nel contratto dovranno essere specificate le ragioni, temporanee e oggettive, che rientrano nelle causali sopra indicate e che giustificano la durata a termine di quel contratto.

#### **Lavoro sportivo**

Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive, già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro il 30 giugno 2024, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

Viene prevista l'esenzione fino al 31 dicembre 2024 dalla ritenuta alla fonte relativa ai premi corrisposti ad atleti e tecnici per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive (articolo 14, comma 2-bis, 2-ter e 2-quater).

#### **Ravvedimento speciale**

Il ravvedimento speciale (pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti) si applica anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in 4 rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in

un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti.

## Le informative per l'azienda

---

**Ai gentili Clienti**

**Oggetto: LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO**

Si comunica che l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 5/E/2024 e con risposta a interpello n. 59/E/2024, ha fornito i seguenti chiarimenti in merito alla detassazione dei premi di produttività:

- anche per l'anno 2024 l'aliquota agevolata di tassazione dei premi di risultato è pari al 5% (e non del 10% come ordinariamente previsto);
- l'indice incrementale previsto dalla contrattazione collettiva al fine dell'ottenimento della detassazione deve essere direttamente correlato alla determinazione del premio. Ai fini dell'agevolazione fiscale non può essere previsto un indice di efficienza che debba essere incrementale solo ai fini dell'agevolazione fiscale e non ai fini della corresponsione del premio.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti.

# Le informative per l'azienda

---

Ai gentili Clienti

## **Oggetto: TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE PER I LAVORATORI DEL COMPARTO TURISTICO 2024**

Come è noto, la Legge di Bilancio 2024, al fine di sostenere il settore turistico, ricettivo e termale, viene riconosciuto a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5, L. 287/1991, e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito. Tale misura è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.

La misura in esame, riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024, riprende in sostanza quella di cui all'articolo 39-*bis* del decreto Lavoro. Il trattamento integrativo speciale in commento è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato, come sopra individuati, a condizione che nel periodo d'imposta 2023 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro. Nella verifica del predetto limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente (anche quelli corrisposti da più datori di lavoro) conseguiti dal lavoratore nel periodo d'imposta 2023, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale e della somministrazione di alimenti e bevande.

Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, il quale attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. In ogni caso, è necessario conservare la documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti. L'agevolazione è calcolata sulla retribuzione lorda – corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno – riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024.

Il sostituto d'imposta eroga il trattamento integrativo speciale a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote di trattamento integrativo riferite a mesi precedenti non ancora erogate. Resta fermo che l'erogazione del trattamento in commento possa avvenire anche successivamente al 30 giugno 2024, ma comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il sostituto d'imposta indica, inoltre, nella Certificazione Unica relativa al periodo d'imposta 2024, il trattamento integrativo speciale erogato al lavoratore.

Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d'imposta delle somme erogate, essi potranno utilizzare l'istituto della compensazione mediante il primo modello F24 utile. Il recupero in compensazione orizzontale del trattamento erogato al lavoratore deve avvenire, secondo le

istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate già lo scorso anno, mediante l'utilizzo dei consueti servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate stessa utilizzando il codice tributo "1702".

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti.

# Le informative per l'azienda

---

Ai gentili Clienti

## Oggetto: LA TASSAZIONE DEI *FRINGE BENEFIT* PER L'ANNO 2024

Si comunica che l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 5/E/2024, ha fornito indicazioni in merito alla gestione dei *fringe benefit* nell'anno 2024.

In particolare, con tale circolare il Fisco ha chiarito i seguenti aspetti:

- i *fringe benefit*, per l'anno 2024, non concorrono a formare il reddito dei lavoratori entro il limite complessivo di 1.000 euro. Tale soglia è innalzata a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. A tal fine il lavoratore dovrà dichiarare di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli;
- i datori di lavoro dovranno informare le RSU ove presenti in azienda dell'utilizzo del beneficio;
- rientrano nelle soglie di esenzione anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale, e le somme erogate per le spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa;
- per prima casa si intende l'abitazione principale utile per ottenere le detrazioni sugli interessi passivi del mutuo o dei canoni di locazione;
- le spese rimborsabili esentasse devono riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali essi dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese;
- nelle spese per l'affitto rientra il canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell'anno;
- il datore di lavoro deve acquisire e conservare per eventuali controlli, la documentazione necessaria per giustificare che il rimborso è stato considerato nel limite di esenzione fiscale e contributiva. In alternativa il datore di lavoro potrà acquisire e conservare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del lavoratore che attesti il ricorrere dei presupposti previsti dalla norma.

In relazione alla nuova tassazione dei prestiti, l'Amministrazione finanziaria afferma che il D.L. 145/2023 ha previsto che: per i prestiti a tasso variabile, si deve prendere a riferimento il Tur vigente alla data di scadenza di ciascuna rata; per i prestiti a tasso fisso, invece, il Tur da considerare è quello vigente alla data di concessione del prestito ovvero alla data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/surroga del mutuo. Tale disposizione è valida a decorrere dal periodo d'imposta 2023.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti.



## Le informative per l'azienda

---

Ai gentili Clienti

### **Oggetto: PRECISAZIONI IN TEMA DI CATEGORIE PER IL WELFARE AZIENDALE**

L'Agenzia delle entrate con risposta a interpello n. 57/E/2024 fornisce un chiarimento, per la verità dissonante con quanto fino a oggi indicato e che per tale motivo merita attenzione, in ordine all'individuazione delle categorie utili per erogare beni e servizi in natura non imponibili fiscali e previdenziali nell'ambito di un piano di *welfare* aziendale. È noto che la regola generale contenuta nel Tuir (articolo 51) stabilisce che *“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”*. Con la predetta disposizione viene sancito il c.d. *“principio di onnicomprensività”* del reddito di lavoro dipendente, in virtù del quale tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Il medesimo articolo 51 individua, tuttavia, al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3, specifiche deroghe, elencando le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte, sempreché l'erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione. In altri termini, precisano i tecnici dell'Agenzia delle entrate, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente deve essere coordinata con il principio di onnicomprensività che, riconducendo nell'alveo di tale categoria reddituale tutto ciò che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, riconosce l'applicazione residuale delle predette deroghe, in ragione anche della circostanza che i *benefit* ivi previsti non sempre assumono una connotazione strettamente reddituale. Pertanto, qualora tali *benefit* rispondano a finalità retributive (ad esempio, per incentivare la *performance* del lavoratore o di ben individuati gruppi di lavoratori), il regime di totale o parziale esenzione non può trovare applicazione. La medesima Agenzia delle entrate con la circolare n. 28/E/2016 definisce *welfare* aziendale le *“prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale, escluse dal reddito di lavoro dipendente”*. Come ribadito nella risoluzione n. 55/E/2020 occorre che i *benefit* siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti. Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria ha più volte precisato che il Legislatore, a prescindere dall'utilizzo dell'espressione *“alla generalità dei dipendenti”* ovvero a *“categorie di dipendenti”*, non riconosce l'applicazione delle disposizioni tassativamente elencate nel comma 2 ogni qual volta le somme o servizi ivi indicati siano rivolti *ad personam*, ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori. La citata prassi ha ulteriormente chiarito che l'espressione *“categorie di dipendenti”* utilizzata dal Legislatore non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, etc.), bensì a tutti i dipendenti di un certo *“tipo”* o di un certo *“livello”* o *“qualifica”* (ad esempio, tutti gli operai del turno di notte), ovvero a un gruppo omogeneo di

dipendenti, anche se alcuni di questi non fruiscono di fatto delle “*utilità*” previste. Non si ritiene, invece, possibile individuare una “*categoria di dipendenti*” sulla base di una distinzione, e qui sta l’improvviso *revirement* dell’Agenzia delle entrate, non legata alla prestazione lavorativa ma a caratteristiche o condizioni personali o familiari del dipendente.

Inoltre, nell’ipotesi in cui il piano di *welfare* fosse alimentato anche da somme costituenti retribuzione fissa o variabile degli aderenti - fatta salva l’ipotesi disciplinata per i premi di produttività detassabili - ovvero la parte di importo riconosciuto ai dipendenti sotto forma di *welfare* (c.d. credito *welfare*) non utilizzato si convertisse in denaro, rimarrebbe impregiudicata la rilevanza reddituale dei “*valori*” corrispondenti ai servizi offerti agli stessi in base alle ordinarie regole dettate per la determinazione del reddito di lavoro dipendente. Nello specifico l’Agenzia delle entrate ha preso in esame il caso di un datore di lavoro che intende erogare, alle lavoratrici madri che usufruiscono del congedo parentale, un importo, sotto forma di *welfare*, corrispondente alla differenza tra il 100% della retribuzione lorda e l’indennità o congedo parentale, per un periodo di 3 mesi. Al riguardo, viene rilevato che la somma che alimenta il credito *welfare* individuale sarebbe costituita dalla differenza tra quanto erogato dall’Inps e la retribuzione fissa spettante alla dipendente qualora rientrasse in servizio. Nella risposta a interpello viene rilevato che l’attribuzione del *welfare* aziendale in base allo *status* di maternità non appare idonea a individuare una “*categoria di dipendenti*” nel senso sopra illustrato, e si ritiene così che le somme in oggetto debbano assumere rilevanza reddituale in quanto, rappresentando un’erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile, rispondono a finalità retributive.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti.

# Le informative per l'azienda

---

**Ai gentili Clienti**

## **Oggetto: RAPPORTO PERIODICO PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE**

Le aziende che occupano più di 50 dipendenti devono redigere, con cadenza biennale, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, sia in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti. Il Decreto Interministeriale del 29 marzo 2022 e il relativo Allegato A ne definiscono le modalità di redazione. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria.

Il rapporto deve essere redatto in modalità esclusivamente telematica tramite l'applicativo informatico disponibile sul portale Servizi Lavoro.

Limitatamente al biennio 2020-2021, il termine di trasmissione del rapporto era stato prorogato al 30 settembre 2022. Per i bienni successivi, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio (per il biennio 2022-2023 entro il 30 aprile 2024).

Attraverso l'applicativo informatico, entro il 31 dicembre di ogni anno, è reso disponibile alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, l'elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all'obbligo di trasmissione del rapporto. Analogamente, sono resi disponibili alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle Città metropolitane e degli enti di area vasta gli elenchi riferiti ai rispettivi territori.

La mancata trasmissione – anche dopo l'invito alla regolarizzazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro competente per territorio – comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, D.P.R. 520/1995; se l'inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

L'INL verifica la veridicità dei rapporti e, in caso di rapporto mendace o incompleto, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti.

## Le informative per l'azienda

---

Ai gentili Clienti

### **Oggetto: ESONERO PER LE ASSUNZIONI DI DONNE DISOCCUPATE VITTIME DI VIOLENZA**

Con la recente Legge di Bilancio è stata prevista una specifica agevolazione contributiva - in favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del c.d. Reddito di libertà – che consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Inail, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.

Con recente circolare n. 41/2024 l'Inps ha offerto le proprie indicazioni operative.

Viene ricordato come la norma specifichi puntualmente la durata dell'agevolazione, in relazione alle differenti tipologie contrattuali esistenti:

- se l'assunzione è stata effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero spetta per 12 mesi dalla data dell'assunzione;
- se successivamente, il predetto contratto a termine viene trasformato a tempo indeterminato, l'esonero si prolunga fino a 18 mesi dalla data dell'assunzione;
- se l'assunzione è stata effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell'assunzione.

Viene quindi meglio indicata la definizione delle lavoratrici con rapporto agevolabile, ovvero donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali, beneficiarie della misura denominata "*Reddito di libertà*". Si tratta di donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Questi i requisiti necessari:

1. essere disoccupata, ovvero soggetto privo di impiego che ha presentato la DIA (dichiarazione di immediata disponibilità) al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro;
2. essere percettrice del Reddito di libertà, nel senso che l'agevolazione spetta solo in relazione alle assunzioni di donne percettrici del Reddito di libertà, e non anche alle donne che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del contributo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l'abbiano ancora percepita.

In via di prima applicazione, tuttavia, è stato stabilito che l'esonero contributivo in oggetto, per le assunzioni effettuate nell'anno 2024, può essere riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di donne che siano state fruitrici del Reddito di libertà nel 2023.

Considerata la misura massima annua dell'esonero, in precedenza indicata, risulta che la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale, riferita al periodo di paga mensile sia pari a 666,66 euro (8.000 euro/12); nel caso di rapporti di lavoro instaurati/trasformati o risolti nel corso del mese,

detta soglia va riproporzionata, assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (666,66 euro/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Nel caso di rapporti di lavoro *part time*, il massimale dell'agevolazione deve essere ridotto in proporzione alla durata del lavoro contrattualmente svolto.

La circolare ricorda che, come di consueto, l'esonero in discorso non riguarda i premi Inail e le contribuzioni minori Inps, che vengono elencate in dettaglio.

Una particolare indicazione viene fornita anche in relazione al tempo di durata massima dell'esonero, in precedenza già indicato, in funzione delle distinte tipologie contrattuali. Viene infatti specificato come l'incentivo spetti anche in caso di proroga del rapporto a tempo determinato, ciò fino al raggiungimento del limite di esonero di 12 mesi complessivi a partire dalla data di assunzione, previsti per il tipo contrattuale.

Viene inoltre ricordato che il periodo di fruizione dell'esonero potrà essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, essendo in tale situazione consentito il suo differimento.

Da ricordare, inoltre, come tale misura di esonero spetti nei limiti delle risorse specificatamente stanziare e che l'Inps, pertanto, autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza di risorse.

Secondo la regola generale, l'agevolazione deve sottostare al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, disciplinati *ex* D.Lgs. 150/2015, dall'altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori. Maggiori specifiche sono rinvenibili nella circolare Inps innanzi citata.

Restano basilari, anche in tale frangente ed in relazione al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, le disposizioni fissate *ex* articolo 1, commi 1175 e 1176, L. 296/2006:

- regolarità nell'assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale (Durc);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Viene fatto notare come l'esonero in commento sia rivolto a tutti i datori di lavoro del settore privato; dunque, si caratterizzi come intervento generalizzato verso soggetti che operano in ogni settore economico del Paese; per tale motivi il predetto esonero non rientra nella disciplina relativa agli aiuti concessi dallo Stato ossia mediante risorse statali.

Riguardo la possibilità di cumulo di varie agevolazioni, l'Inps riconosce che l'esonero possa essere cumulato con altre misure agevolative, non essendo questo espressamente escluso, solo laddove sussista un residuo di contribuzione teoricamente agevolabile e sempre nei limiti della medesima contribuzione dovuta. Tale coordinamento con altre misure, è possibile a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi. Valutando infine la sequenza, secondo cui potrà operarsi l'eventuale cumulabilità tra gli esoneri, si informa che la stessa dovrà avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l'ultimo esonero introdotto nell'ordinamento si cumula, ove così previsto, con i precedenti sulla contribuzione residua "*dovuta*".

La circolare citata propone inoltre alcuni esempi di cumulo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti.

# Le informative per l'azienda

---

Ai gentili Clienti

## Oggetto: *FAQ* INPS SULLA DECONTRIBUZIONE MAMME

È noto come la Legge di Bilancio 2024 abbia previsto un esonero dal versamento della quota di contributi previdenziali Inps:

- per il periodo 2024 – 2026, per la contribuzione a carico delle lavoratrici madri di almeno 3 figli e titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo;
  - per il solo anno 2024, per la contribuzione a carico delle lavoratrici madri di 2 figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
- L'Inps, dopo apposita circolare sul tema (n. 27/2024), offre un elenco di *faq* con chiarimenti operativi. Di seguito le indicazioni di maggior rilievo, tenendo conto di quanto disposto dalla norma e sopra già evidenziato.

### Profilo soggettivo

Rientrano nell'agevolazione le lavoratrici con bambini in adozione o in affido, in virtù della parificazione alla filiazione degli istituti di adozione e affidamento (*ex* D.Lgs. 151/2001, c.d. Testo Unico della maternità e paternità). Per la stessa motivazione sono inoltre inclusi anche i casi di minori in affidamento preadottivo o temporaneo.

In relazione all'insorgenza del diritto viene indicato che esso sorge al momento della nascita del secondo/terzo figlio, per cui non rileva l'eventuale decesso di uno o più figli, né la loro fuoriuscita dal nucleo familiare.

### Profilo contrattuale

Rientrano nell'agevolazione le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato - anche *part-time* o con contratto di somministrazione - del settore pubblico, privato (anche se il datore di lavoro non è imprenditore), agricolo o delle cooperative di lavoro ai sensi della L. 142/2001. Sono esclusi i soli rapporti di lavoro domestico.

### Ammontare massimo dell'esonero

L'esonero dalla contribuzione è pari al 100% della quota di contributi previdenziali Inps posta a carico della lavoratrice, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.

### Il limite temporale di spettanza

Fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 3 o più figli (periodo di esonero 2024 – 2026).

Fino al mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 2 figli (periodo di esonero 2024).

### **Come richiedere l'esonero**

Le lavoratrici comunicano al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'esonero, rendendo noti il numero dei figli e i relativi codici fiscali. A fronte di ciò i datori di lavoro opereranno l'esonero contributivo in busta paga ed esporranno nelle denunce retributive l'agevolazione spettante alla lavoratrice.

Viene ricordato che l'esonero spetta a decorrere da gennaio 2024, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti, ciò anche se la richiesta di volersene avvalere giunge in ritardo da parte della lavoratrice.

### **Effetti pensionistici**

L'Inps ricorda come l'applicazione dell'esonero in trattazione, lasci comunque ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

### **Effetti fiscali**

Il maggior valore che la lavoratrice percepirà nella propria busta paga, per effetto della decontribuzione, concorrerà tuttavia alla formazione del reddito imponibile e sarà quindi assoggettato a Irpef.

### **Casistiche particolari**

Nel caso di lavoratrice madre in congedo di maternità o parentale, ovvero straordinario, essendo previsto uno specifico indennizzo, l'esonero spetterà solo sull'eventuale integrazione retributiva, erogata da parte del datore di lavoro, che il Ccnl dovesse prevedere.

Viene spiegato inoltre che in caso di madre di 2 figli, il più piccolo dei quali ha già 10 anni ma è disabile, non sarà possibile beneficiare dell'esonero, in quanto la norma si basa esclusivamente sull'età del minore.

### **Cumulabilità con altre agevolazioni**

Viene spiegato come l'esonero in esame risulti compatibile con le agevolazioni previste per l'assunzione di lavoratrici donne, aventi determinati requisiti, mentre sia strutturalmente alternativo all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali Ivs a carico del lavoratore/lavoratrice, che rientra in ben precisi limiti mensili di imponibile contributivo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti.



# Le informative per l'azienda

---

Ai gentili Clienti

## Oggetto: TELELAVORO TRANSFRONTALIERO ABITUALE

In relazione alla regolamentazione comunitaria e al settore della legislazione applicabile, con il messaggio n. 1072/2024 l'Inps ha fornito istruzioni in merito all'accordo Quadro sull'applicazione dell'articolo 16, § 1, Regolamento 883/2004/CE nel caso di telelavoro transfrontaliero abituale.

Va premesso che, dal 1° luglio 2023, tenuto conto che i regolamenti comunitari non contengono attualmente disposizioni specifiche in materia di lavoro a distanza transfrontaliero, anche per tali situazioni lavorative trovano applicazione le disposizioni generali per la determinazione della legislazione applicabile contenute nel Titolo II, Regolamento 883/2004/CE.

Il 1° luglio 2023 è entrato in vigore l'Accordo quadro multilaterale sull'applicazione dell'articolo 16, § 1, Regolamento 883/2004/CE nei casi di telelavoro transfrontaliero abituale che prevede che, su domanda, la persona che svolge abitualmente telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo può essere assoggettata alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio (si tratta di una deroga alla regola generale in base alla quale la persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in 2 o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza se esercita un'attività pari o superiore al 25% in detto Stato membro).

L'Accordo si applica solo agli Stati firmatari; per quelli che aderiscono dopo il 1° luglio 2023

l'Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla firma (elenco ufficiale al [link https://socialsecurity.belgium.be/en/internationally-active/cross-border-telework-eu-eea-and-switzerland](https://socialsecurity.belgium.be/en/internationally-active/cross-border-telework-eu-eea-and-switzerland)).

Affinché l'Accordo sia applicabile è necessario che entrambi gli Stati interessati (Stato di residenza del lavoratore e Stato in cui ha sede il datore di lavoro) abbiano aderito allo stesso.

Per l'Italia l'Accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2024.

Per “*telelavoro transfrontaliero*” si intende un'attività che può essere svolta da un qualsiasi luogo e può essere eseguita presso i locali o la sede del datore di lavoro, e che presenta le seguenti caratteristiche:

- viene svolta in uno o più Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro;
- si basa su tecnologie informatiche che permettono di rimanere connessi con l'ambiente di lavoro del datore di lavoro o dell'azienda e con le parti interessate o i clienti, al fine di svolgere i compiti assegnati dal datore di lavoro, nel caso dei lavoratori dipendenti, o dai clienti, nel caso dei lavoratori autonomi.

Il collegamento informatico con l'infrastruttura aziendale è parte integrante della definizione di lavoro a distanza come telelavoro, ma il dipendente non deve necessariamente rimanere collegato all'ambiente di lavoro del datore di lavoro attraverso la connessione digitale per tutto l'orario di

lavoro. Le attività manuali svolte al di fuori dei locali del datore di lavoro o della sede di attività non rientrano nella definizione di telelavoro transfrontaliero.

### **Ambito di applicazione soggettivo dell'Accordo**

L'Accordo si applica ai lavoratori dipendenti che svolgono abitualmente telelavoro transfrontaliero a condizione che la loro residenza sia in uno Stato firmatario e che la sede legale o il domicilio dell'impresa o del datore di lavoro siano situati in un altro Stato firmatario.

Si tratta dei lavoratori ai quali si applicherebbe la legislazione dello Stato di residenza e che possono essere occupati da una o più imprese e, in tale ipotesi, è necessario che i datori di lavoro abbiano la loro sede legale o il loro domicilio in un unico altro Stato firmatario.

L'Accordo non si applica nei seguenti casi:

- esercizio abituale di un'attività diversa dal telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza; e/o
- esercizio abituale di un'attività in un altro Stato diverso da quelli menzionati al § 1 dell'articolo 2 dell'Accordo (Stato di residenza del lavoratore e Stato in cui ha la sede legale o il domicilio l'impresa); e/o
- lavoro autonomo.

In tali situazioni e per tutte quelle non contemplate dall'Accordo, resta comunque impregiudicata la possibilità di concludere un accordo su base individuale in virtù dell'articolo 16, § 1, Regolamento 883/2004/CE.

### **Legislazione applicabile**

La richiesta di applicazione dell'Accordo deve essere formulata con il consenso delle parti interessate (datore di lavoro e lavoratore). Qualora non sia invocata l'applicazione dell'Accordo, la legislazione applicabile deve essere determinata secondo le norme generali.

Le richieste di deroga devono essere presentate nello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere assoggettato; perciò, le richieste devono essere trasmesse all'istituzione competente dello Stato membro dove ha la sede legale o il domicilio il datore di lavoro.

Le domande possono riguardare soltanto periodi che si collochino temporalmente in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell'Accordo per entrambi gli Stati firmatari interessati.

La legislazione applicabile in conseguenza della richiesta di deroga può essere applicata per un periodo massimo di 3 anni alla volta, con possibilità di proroga previa presentazione di nuova richiesta. Qualora intervengano cambiamenti nella situazione che ha dato luogo all'accoglimento della domanda di deroga, tale circostanza deve essere immediatamente comunicata allo Stato membro di cui si applica la legislazione (Stato in cui ha sede il datore di lavoro). In tale ipotesi detto Stato membro deve rivalutare il caso e, se necessario, procedere al ritiro o alla revoca del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1).

È possibile presentare una domanda di deroga con effetto retroattivo solo se si verifica una delle situazioni espressamente previste dall'Accordo. In ogni caso, condizione imprescindibile è che nel periodo oggetto della domanda i contributi di sicurezza sociale siano stati già versati o il lavoratore sia stato altrimenti coperto dal regime di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sua sede legale o il domicilio. Le situazioni che possono dare luogo alla presentazione della richiesta retroattiva sono le seguenti:

- il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non superi i 3 mesi; o
- la richiesta è presentata entro il 30 giugno 2024 e il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non superi i 12 mesi.

Per l'Italia le domande di deroga con effetto retroattivo, presentabili entro il 30 giugno 2024, possono riguardare soltanto periodi successivi al 1° gennaio 2024.

### **Modalità di presentazione delle richieste**

La richiesta di deroga deve essere inoltrata all'Inps attraverso l'applicativo "*Rilascio certificazione A1 per attività lavorative in stati UE, SEE e Svizzera*" a cura dei datori di lavoro o degli intermediari abilitati. Una volta effettuata l'autenticazione tramite SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS, occorre selezionare "*Nuova richiesta*" e indicare la matricola aziendale per cui si vuole operare. Alla voce "*Selezionare la tipologia per una nuova richiesta*" scegliere "*Eccezioni art 16 Reg. CE 883/2004*" e alla voce "*Tipologia di Accordo in Deroga*", cliccare su "*Accordo Quadro Telelavoro*". Premere "*Avanti*" e compilare i campi anagrafici obbligatori. Nella sezione "*Indirizzo nel Paese estero di occupazione*" deve essere indicato lo Stato (Italia) e l'indirizzo del datore di lavoro. Nella schermata successiva, dove sono visualizzate le varie tipologie di lavoratori, selezionare "*Lavoratore subordinato che esercita un'attività in più Stati (Art.13 par.1)*"; per i passaggi successivi valgono le consuete modalità di compilazione.

La domanda deve essere corredata dalla copia dell'accordo di telelavoro dal quale si possano evincere tutti gli elementi necessari a verificare il rispetto delle condizioni stabilite nell'Accordo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti.

## Le informative per l'azienda

---

Ai gentili Clienti

### Oggetto: IL RINNOVO NEGLI STUDI PROFESSIONALI

Si informano i Signori clienti che in data 16 febbraio 2024, Confprofessioni, per la parte datoriale, e le organizzazioni sindacali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno firmato l'ipotesi di rinnovo del contratto collettivo Studi professionali, scaduto nel 2018, che ha una durata triennale e che coinvolge un numero relevantissimo di prestatori di lavoro.

Di seguito si riepilogano le più importanti novità.

#### **Smart working**

Tra gli aspetti più importanti, oltre ai rimandi diretti alla L. 81/2017 volti a definire l'istituto, le sue tutele, le modalità di adesione e di recesso, e a illustrare coloro i quali sono destinatari di un diritto di priorità, all'articolo 78 (ultimo periodo) si stabilisce la necessità di un accordo preventivo di almeno 24 ore, laddove le parti volessero rimodulare la cadenza della resa della prestazione lavorativa in *smart working*.

#### **La retribuzione: minimi tabellari, una tantum, tredicesima**

L'ipotesi di accordo rinnova, *in primis*, i minimi tabellari, introducendo un incremento salariale scaglionato in 4 *tranche*, che sul livello 3 risulta essere di:

- 105 euro con la retribuzione di marzo 2024;
- 45 euro con la retribuzione di ottobre 2024;
- 45 euro con la retribuzione di ottobre 2025;
- 20 euro con la retribuzione del dicembre 2026.

La retribuzione minima passa da 1.511,37 a 1.616,37 euro a decorrere dal 1° marzo 2024, prevedendo una prospettiva di aumento del 14% in meno di 3 anni.

Qui di seguito si riporta una tabella indicativa delle retribuzioni previste.

| Livelli | Minimi al 1°<br>settembre 2017 | Minimi al 1°<br>marzo 2024 | Minimi al 1°<br>ottobre 2024 | Minimi al 1°<br>ottobre 2025 | Minimi al 1°<br>dicembre 2026 |
|---------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Q       | 2.133,31                       | 2.281,51                   | 2.345,02                     | 2.408,53                     | 2.436,76                      |
| 1       | 1.887,84                       | 2018,99                    | 2.075,19                     | 2.131,39                     | 2.156,38                      |
| 2       | 1.644,37                       | 1.758,66                   | 1.807,61                     | 1.856,56                     | 1.878,32                      |
| 3S      | 1.525,23                       | 1.631,29                   | 1.676,70                     | 1.722,11                     | 1.742,30                      |
| 3       | 1.511,37                       | 1.616,37                   | 1.661,07                     | 1.706,37                     | 1.726,37                      |
| 4S      | 1.465,62                       | 1.567,44                   | 1.611,07                     | 1.674,10                     | 1.674,10                      |
| 4       | 1.413,11                       | 1.511,28                   | 1.553,35                     | 1.595,42                     | 1.614,12                      |
| 5       | 1.315,12                       | 1.406,48                   | 1.445,63                     | 1.484,78                     | 1.502,19                      |

In aggiunta a quanto sopra, per i soli lavoratori del comparto Confedertecnica prima del 1° luglio 2004 nei livelli 1, 2 e 3S, viene istituita la voce *“Elemento nazionale di allineamento contrattuale”* quale voce non assorbibile, che dovrà considerarsi parte integrante del minimo tabellare valido a tutti gli effetti contrattuali e che sarà pari a

- 42,35 euro per il livello 1;
- 102,53 euro per il livello 2;
- 110,40 euro per il livello 3S.

Tale elemento di paga non viene riconosciuto ai lavoratori assunti a partire dal 1° luglio 2004, ancorché appartenenti al medesimo comparto.

A copertura del periodo di vacanza contrattuale dal 1° aprile 2018 al 29 febbraio 2029, le parti sociali hanno concordato l'erogazione di un importo *una tantum* pari a 400 euro per ogni livello, suddivisa in 2 quote, di cui la prima di 200 euro, da corrispondersi con la retribuzione del mese di maggio 2024, e la seconda di 200 euro, con la retribuzione di maggio 2025.

Il testo contrattuale specifica che: *“Gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 1° aprile 2018 - 1° marzo 2024 seguendo le previsioni dell'art. 130 del presente CCNL (considerando come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni) nonché, - per i lavoratori a tempo parziale - sulla base dell'orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro. I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota. Sono esclusi dal computo i periodi in cui non sia stata erogata normale retribuzione”*.

Inoltre, *“le somme erogate sono da considerarsi omnicomprendenti di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del TFR”* e che *“l'importo sopra indicato può essere erogato attraverso gli strumenti di welfare previsti dalla normativa vigente”*; tale ultima previsione è un elemento certamente innovativo di questo rinnovo.

In ultimo, sotto il profilo retributivo, aumenta la 13<sup>a</sup> mensilità nei periodi di assenza per maternità (e paternità) obbligatoria e congedo parentale: dal 1° marzo 2024, la maturazione passa dal 20% al 100%.

### **Contrasto alle molestie e alla violenza di genere**

Nell'ambito della tutela alla dignità della persona sul lavoro, il rinnovo del Ccnl assimila 2 normative importanti in materia di contrasto alle molestie nei luoghi di lavoro e alla violenza di genere.

In particolare, con l'articolo 19-bis si introduce la normativa di cui al L. 4/2021 in materia di contrasto alle violenze nei luoghi di lavoro: le parti sociali firmatarie del Ccnl concordano di promuovere iniziative di natura formativa e informativa volte a prevenire e contrastare condotte inaccettabili e incompatibili con il rispetto della persona umana, anche attraverso il Fondo interprofessionale e la bilateralità.

Viene, altresì, inserita, all'articolo 19-ter, la normativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, D.Lgs. 80/2015 e successive modificazioni e integrazioni, con la previsione che le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle case rifugio, abbiano il diritto di astenersi dal

lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi, così come previsto dalla citata norma di legge, e che, in questo periodo di congedo, la lavoratrice abbia diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione; il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta ad avvertire il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a 7 giorni.

### **Assistenza integrativa**

Nell'ipotesi di rinnovo del 16 febbraio 2024, le parti firmatarie hanno concordato di avviare un processo di rafforzamento e razionalizzazione del sistema bilaterale di settore, in attuazione dei principi di efficienza, semplificazione, sostenibilità, trasparenza e sussidiarietà e in considerazione della rilevanza strategica degli interventi a favore di tutti coloro che operano nelle strutture.

Per questo scopo, e al fine di rafforzare la sinergia tra gli enti bilaterali del settore (Cadiprof ed Ebipro) per una migliore attuazione degli impegni contrattuali, a decorrere dalla mensilità di marzo 2024 è previsto un aumento del contributo complessivo dovuto a tali enti di emanazione contrattuale, nelle seguenti misure:

- da 15 a 20 euro a Cadiprof (a carico del datore di lavoro);
- da 7 a 9 euro a Ebipro (di cui 2 euro a carico del lavoratore).

Conseguentemente, è previsto, altresì, l'aumento da 32 a 43 euro dell'elemento distinto della retribuzione non assorbibile corrisposto per 14 mensilità al lavoratore il cui datore di lavoro ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità. In caso di mancata adesione alla bilateralità di settore il datore di lavoro è tenuto a rimborsare gli importi sostenuti dal lavoratore per lo svolgimento delle attività di prevenzione previste dal piano sanitario di Cadiprof.

### **Tutela della maternità e paternità**

Per quanto attiene alla tutela della maternità, con il rinnovo contrattuale è statuito che, nell'ambito della normativa relativa al congedo di maternità, per gli eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2025, l'indennità di maternità corrisposta dall'Inps per i periodi previsti dall'articolo 16, D.Lgs. 151/2001, sia integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 90% della retribuzione mensile lorda cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che l'indennità economica dell'Inps non raggiunga un importo superiore.

Inoltre, con riferimento alla paternità, il Ccnl acquisisce la normativa in materia di congedo obbligatorio del padre nell'ambito del Titolo XX con l'articolo 110, che cita: *“Il padre lavoratore dipendente, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 (cinque) mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte perinatale del bambino o, in caso di adozione, dall'ingresso del minore in famiglia, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 10 (dieci) giorni (20 giorni in caso di parto plurimo). Tale congedo di paternità obbligatorio di 10 (dieci) giorni è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso. Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 151 del 2001, ossia in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo al padre”*.

In ultimo, il congedo parentale a ore viene riformulato, prevedendo un minore preavviso – 5 giorni anziché 15 - al datore di lavoro in caso di fruizione, fermo restando che *“non sono comunque ammissibili richieste che prevedano l'effettuazione di prestazioni lavorative inferiori alla metà dell'orario giornaliero previsto dal contratto individuale”*.

## Il periodo di prova

La prima novità del rinnovo è ravvisabile all'interno dell'articolo 26 dedicato al *“Periodo di prova”*: pur mantenendo la durata massima già prevista dalla versione precedente, introduce un sistema di riproporzionamento in caso di assunzioni a tempo determinato di durata inferiore ai 10 mesi, prevedendo un periodo massimo di prova ridotto rispetto alla generalità dei rapporti. In particolare, la durata è prevista come segue:

| Livello di assunzione        | Durata massima per la generalità dei rapporti | Durata massima per i tempi determinati inferiori a 10 mesi |
|------------------------------|---|--|
| Qualifica Quadri e I Livello | 180 giorni di calendario                      | 60 giorni di calendario                                    |
| II , III Super e III Livello | 120 giorni di calendario                      | 40 giorni di calendario                                    |
| IV Super e IV Livello        | 90 giorni di calendario                       | 30 giorni di calendario                                    |
| V Livello                    | 60 giorni di calendario                       | 20 giorni di calendario                                    |

Inoltre, detta durata è ulteriormente ridotta alla metà rispetto ai periodi indicati per i contratti di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi.

Sempre con riferimento al periodo di prova in caso di tempo determinato, la nuova disposizione precisa, altresì, che: *“In caso di rinnovo del contratto a termine per le stesse mansioni svolte nel primo contratto non è consentita la stipulazione di un patto di prova”*.

La durata del patto di prova è, altresì, condizionata all'effettiva prestazione; infatti, al di fuori del periodo di fruizione delle ferie, dei permessi retribuiti per riduzione orario lavoro ed *ex* festività, di cui agli articoli 91 e 96, Ccnl, *“Il periodo di prova è sospeso, per la relativa durata, qualora intervengano eventi quali malattia, infortunio, congedo di maternità/paternità obbligatori nonché in tutti gli altri casi di congedo o assenze disciplinati dal [...] CCNL in cui non sia prevista una prestazione lavorativa”*.

## L'apprendistato

La disciplina dell'apprendistato, contenuta nel Titolo IX, Ccnl, viene adeguata alle disposizioni del D.Lgs. 81/2015 e delineata con la definizione dei destinatari, dei profili formativi e di durata di ogni singola tipologia, nonché integrata con la previsione a norma del D.Lgs. 104/2022, specificando che il datore di lavoro sia tenuto *“a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali”*.

Sotto il profilo formativo, la nuova formulazione dell'articolo 28, Ccnl, sottolinea in maniera chiara come l'attuazione del piano formativo debba essere demandata all'accordo tra datore di lavoro e istituzione formativa negli apprendistati per la qualifica e il diploma professionale e di alta formazione e ricerca; inoltre, è specificato che *“Terminato il percorso di formazione, esterno o interno e completato il piano formativo, verrà riconosciuta la qualificazione professionale ai fini contrattuali”*.



*in relazione alle competenze acquisite. Questo anche ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti”.*

Sempre con riferimento all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, l'ipotesi di accordo definisce e disciplina i destinatari, la durata del contratto e lo scopo del percorso nell'acquisizione di un titolo di studio, rimarcando nuovamente la necessità di integrazione tra:

- la formazione esterna, di responsabilità dell'istituzione formativa;
- la formazione interna, di responsabilità del datore di lavoro;
- il lavoro vero e proprio che deve prestare l'apprendista.

L'articolo 29, Ccnl, alla lettera f), disciplina la trasformazione da contratto di I livello ad apprendistato professionalizzante: *“È consentita, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tale caso la durata massima complessiva dei due rapporti e periodi di apprendistato non può essere superiore a cinque anni. Tale periodo è prorogato di un anno, qualora l'apprendista non abbia conseguito, nel sistema duale, la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo”.*

Anche la disciplina dell'apprendistato professionalizzante, già presente nel Ccnl stipulato nel 2015, è oggetto di maggiori specifiche circa gli aspetti formativi e la durata, che prima era intesa in 30 mesi come durata minima, ora, con la nuova formulazione del testo contrattuale, è considerata massima, con possibilità di estensione entro il limite massimo previsto dalla norma per la tipologia contrattuale specifica. Il Ccnl cita, infatti: *“La durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è di trenta mesi oppure di trentasei mesi in ragione del livello di inquadramento come previsto dall'allegato B”.*

Per quanto attiene la formazione professionalizzante, il Ccnl rimanda all'individuazione, da parte della Commissione paritetica per i profili professionali e formativi, di ulteriori specificità e competenze correlate ai vari settori professionali e, in particolare, a quelle necessarie per la qualificazione e riqualificazione mirata dei lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione o del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all'articolo 47, comma 4, D.Lgs. 81/2015.

## **Il contratto a tempo determinato**

Adeguandosi alla normativa, il contratto a termine può essere stipulato nel limite dei 24 mesi di durata complessiva, ricomprendendo, altresì, proroghe e rinnovi.

Per quanto attiene all'applicazione dei limiti quantitativi, rimangono invariate le disposizioni previste dal Ccnl, ma vengono ampliate le casistiche in cui non si applicano dette limitazioni, con l'aggiunta all'articolo 52 del testo contrattuale delle previsioni di cui alle lettere d), e), f); attualmente, è possibile stipulare contratti a tempo determinato senza osservare limiti quantitativi nelle seguenti ipotesi: *“a) nella fase di avvio di nuove attività per i primi 18 mesi elevabili a 24 mesi dalla contrattazione territoriale; b) per ragioni di carattere sostitutivo; c) con lavoratori di età superiore a 55 anni; d) assunzione di lavoratori sospesi con l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria o di analoghi ammortizzatori sociali (Cigo oppure sospesi nell'ambito della disciplina sui fondi di*



*solidarietà ex art. 26 e segg. D.Lgs. n. 148/2015); e) assunzione di lavoratori percettori della Naspi; f) assunzione di lavoratrici che rientrano sul mercato del lavoro dopo un periodo di disoccupazione di almeno 12 mesi ininterrotti oppure con uno o più periodi lavorati fino a 8 mesi complessivi nei 24 mesi prima dell'assunzione a termine”.*

*Nell'ambito del contratto a termine, di rilievo sono le introduzioni di cui all'art. 53 dell'Accordo, che individuano delle nuove causali che legittimano il superamento dei 12 mesi di contratto, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2015.*

*In particolare, ivi si stabilisce che, ai fini della stipula e del rinnovo oltre i 12 mesi, fino ai 24, le parti del rapporto di lavoro possono inserire le seguenti causali:*

- Incremento temporaneo, con il quale si intende “l’incremento temporaneo dell’attività lavorativa conseguente all’ottenimento da parte del datore di lavoro di incarichi professionali temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi”;*
- Nuove attività, con cui si intende “l’avvio di nuove attività o l’aggregazione o la fusione di attività per i primi 36 mesi dall’avvio della nuova attività, aggregazione o fusione”.*

*In ultimo, l’ipotesi di accordo del 16 febbraio 2024 interviene sull’ordine preferenziale che regola il diritto di precedenza nei passaggi da tempo determinato a indeterminato, escludendo dall’applicazione della graduatoria le strutture che occupano fino a 5 dipendenti.*

## **Il lavoro a chiamata**

Tra le attività lavorative oggetto di contratto di lavoro intermittente, il nuovo Ccnl, all’articolo 58, ricomprende, altresì, le attività connesse all’implementazione dei processi di digitalizzazione, che ormai riguardano a pieno tutte le aree professionali, anche quelle più tradizionali.

Con riferimento alle modalità di richiesta della prestazione, il testo contrattuale nuovo precisa alcuni alle lettere b), c) e d) dell’articolo citato, che:

*“Il lavoratore dovrà essere informato da parte del datore di lavoro sull’Incarico o la prestazione da eseguire con un ragionevole preavviso, il quale è definito in almeno 24 ore prima dell’inizio della prestazione. Le modalità di preavviso devono essere verificabili.*

*La revoca dell’incarico o della prestazione deve avvenire con ragionevole preavviso. Di norma il datore di lavoro può revocare la prestazione due ore prima dell’inizio dell’attività. Diversamente il datore di lavoro è tenuto a riconoscere al lavoratore la retribuzione inizialmente prevista per la prestazione pattuita dal contratto collettivo per almeno una giornata lavorativa”.*

Tali elementi devono essere riportati nel contratto di lavoro individuale e con essi, altresì, dev’essere data indicazione delle forme e delle modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti.